



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
122	28/06/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co.1 e 133 co.1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC-Dipartimento di Caserta, con note di contestazione n. 52953/2019 - 48085/2020 - 52003/2021. Applicazione dell'art 8 L.689/81. Trasgressore: Legale Rappresentante del C.T.R. Baia Azzurra - Furia Luigi Obbligato in solido: C.T.R. Baia Azzurra.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC Dipartimento di Caserta effettuava sopralluoghi e prelievi per il controllo di acque reflue presso l'insediamento CTR Baia Azzurra Amministrazione Condominio, sito nel comune di Sessa Aurunca;
- In data 31/07/2019 da cui è scaturito il verbale 52/PL/19 ed il rapporto di prova 20190018180 C01 A1 effettuato dal Dipartimento Provinciale di Caserta – Area Analitica;
- In data 24/08/2020 da cui è scaturito il verbale 36/DSF/20 ed il rapporto di prova 20200014402 C01 A1 effettuato dal Dipartimento Provinciale di Caserta – Area Analitica;
- In data 28/07/2021 da cui è scaturito il verbale 50/GC/21 ed il rapporto di prova 20210014563 C01 A1 effettuato dal Dipartimento Provinciale di Caserta – Area Analitica;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
- Relativamente alla contestazione 52953/2019 *“Dalle attività svolte risulta che è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conformi ai valori limite stabilito nel punto 2 dell'atto autorizzativo per il parametro E. Coli, in violazione dell'art. 101 c.1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.e i; 2. Dalle attività svolte risulta, inoltre, che il titolare dello scarico non ha ottemperato alla seguente prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo in quanto: a) Non ha adottato un programma di manutenzione e procedure di gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comprendente gli interventi da effettuare in caso di interruzione o guasto temporaneo, previste dalla D.G.R. 259/2012, come prescritto al punto 10 dell'autorizzazione. Per tale violazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 133 c. 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.e i. .”;*
- Relativamente alla contestazione 48085/2020 *“Dal rapporto di prova allegato alla presente trasmissione, risulta che è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conformi al valore limite previsto dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m. e i, per il parametro AZOTO NITROSO, in violazione dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Non sono state predisposte le procedure previste dalla D.G.R. Campania n. 259 del 29/05/2012 e prescritte al punto 10 dell'atto autorizzativo. Tale mancanza comporta una non ottemperanza ad una prescrizione del provvedimento di autorizzazione, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 3, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”;*
- Relativamente alla contestazione 52003/2021 *“Dalle analisi effettuate sul campione e' emerso che è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conformi ai valori limite previsti dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i, per scarico in acque superficiali, per il parametro AZOTO NITROSO, in violazione dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Al riguardo si rappresenta che il superamento rilevato per il parametro Azoto Nitroso dalle analisi eseguite dall'Area Analitica del Dipartimento di Caserta è confermato dalla non conformità rilevata nel rapporto di prova per il parametro Nitriti (espresso come N) relativo all'autocontrollo effettuato dalla Ditta sulle acque di scarico in data 06.07.2021 e allegato in uno alla presente. Infatti, il citato autocontrollo effettuato dalla Ditta, risulta non conforme per il parametro NITRITI in violazione dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Inoltre non sono state predisposte le procedure previste dalla D.G.R. Campania n. 259 del 29/05/2012 e prescritte al punto 10 dell'atto autorizzativo; tale mancanza comporta una non ottemperanza ad una prescrizione del provvedimento di autorizzazione, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 3, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”;*
 - Che, con le note di cui sopra, l'ARPAC contestava, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al Sig. Furia Luigi, legale rappresentante del Complesso turistico residenziale Baia Azzurra, la violazione dell'art. 101 co. 1 sanzionato dall'art. 133 co. 1 del D.Lgs. 152/06, e la violazione delle prescrizioni dell'atto autorizzativo, sanzionata dall'art. 133 co.3 D.lgs. 152/2006;

RILEVATO

- Che i verbali, i rapporti di prova e le contestazioni di cui sopra risultano correttamente notificati;
- Che, dagli accertamenti, il ricettore dello scarico risulta essere il Mare, tramite condotta sottomarina;
- Che il sig. Furia Luigi non ha presentato scritti difensivi e/o richieste d'audizione ex art. 18 L. 689/81 né ha prodotto certificazione analitica che attesti la regolarizzazione dello scarico, sebbene avvisato tempestivamente di tale facoltà da parte dell'organo accertatore, all'atto delle contestazioni;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che l'art. 133, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 (e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2)), effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che, l'art. 8 della L. 689/1981 recita: *“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”*;
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che non sussistono esimenti a favore del sig. Furia, riguardo alla commissione dell'illecito rilevato;
- Che, in applicazione dell'art. 8 co. 2 della L.689/81, la violazione più grave è quella dell'art. 101 co.1 relativa alla contestazione 48085/2020;
- Che l'ammontare della sanzione base è calcolato sulla scorta del D.D. Regione Campania n. 242 del 24/06/2011 in applicazione della Sezione “Art. 133 comma 1, SANZIONE BASE”, secondo il seguente schema:

-
- Che, in applicazione dell'art. 8 co. 2 L.689/81, la sanzione base sarà aumentata del cinquanta per cento, per un totale di € 27.375,00 (Ventisettemilatrecentosettantacinque).

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022;
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 324858 del 26/06/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Furia Luigi, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMI, Amministratore del CTR Baia Azzurra, in qualità di trasgressore, ed al CTR Baia Azzurra, sito in Sessa Aurunca (CE), SS Domitiana km 13.250, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 27.375,00 (Ventisettemilatrecentosettantacinque)** oltre eventuali spese di notifica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 co. 1, 133 co. 1 e 133 co. 3 del D.Lgs 152/2006, applicazione dell'art. 8 L.689/81, come accertato dall'ARPAC nelle note di contestazione in oggetto.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Furia Luigi - Codice tributo: 531
- Oppure
- CTR Baia Azzurra – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;

- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITÀ DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in € 8,50 (Otto/50). Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha prodotto il verbale di contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta